

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un sistema di aiuti diretti che vengono erogati su presentazione di una domanda di pagamento unico e il cui importo è sempre espresso in euro..
- (2) Poiché i fatti generatori del tasso di cambio di taluni aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono stati fissati, è necessario fissare un fatto generatore uniforme direttamente legato alla domanda presentata dai beneficiari degli aiuti. Per garantire la coerenza e la trasparenza nei confronti dei beneficiari, è opportuno che il tasso generatore intervenga ad una data il più possibile vicina all'inizio del periodo di pagamento fissato dal suddetto regolamento; inoltre, per semplificazione e per garantire l'efficacia dei controlli dell'applicazione del tasso di cambio, è altresì opportuno che il fatto generatore sia fissato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario nel quale dovranno essere effettuati i pagamenti.
- (3) È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione (GU L 63 del 10.3.2005, pag. 17).

nel settore agricolo ⁽³⁾, e abrogare inoltre tutte le disposizioni in vigore relative ai fatti generatori contenute nei regolamenti di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (4) Per permettere agli operatori di prendere conoscenza delle modifiche della normativa con sufficiente anticipo prima dell'inizio dei pagamenti, è opportuno altresì che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2005.
- (5) Poiché alcuni fatti generatori sono già stati fissati per il 2005 ad una data anteriore al 1° agosto 2005, è opportuno disporre, in via transitoria, che essi restino di applicazione per l'anno 2005.
- (6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 e il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ⁽⁴⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:

- 1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i regimi di sostegno elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ^(*), il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° ottobre dell'anno per il quale è erogato l'aiuto.

^(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/2005 (GU L 134 del 27.5.2005, pag. 6).